



COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
Provincia di Catania

ORDINANZA N. 40 DEL 30-9-2013

OGGETTO: Servizio di raccolta RR.SS.UU. nel territorio del Comune di - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs 267/2000 - art. 191 del D.lgs. 152/2006.

IL SINDACO

Premesso:

che, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia è stato gestito sino al 30.09.2013 dalla Società d'Ambito ATO Joaniambiente CT 1, oggi in liquidazione;

che il servizio è stato affidato dalla Società d'Ambito ATO Joniambiente CT1, alla ditta CARUTER srl, con sede in Brolo (ME) via Trento n. 159, giusta procedura di gara espletata ai sensi dell'art. 57 co. 2 del D.Lgs 163/2006, per la fornitura dei servizi di igiene ambientale nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia, nel periodo dal 24.07.2013 al 30.09.2013, così come comunicato al Comune di Fiumefreddo di Sicilia dall' ATO Joniambiente spa in liquidazione, con nota prot. 4101 del 02.08.2013, trasmessa a mezzo PEC, ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 21.08.2013 al n. 16527;

che dagli atti trasmessi con la sopracitata nota prot. 4101 del 02.08.2013, e dal verbale di consegna del servizio da parte della Società Joniambiente spa alla ditta Caruter srl del 22.07.2013, si evince che l'importo mensile di affidamento del servizio per il Comune di Fiumefreddo di Sicilia è pari ad € 85.940,57 iva esclusa al netto del ribasso d'asta del 9,20%;

che per effetto della legge regionale n. 9/2010 e s.m.i. cessano le gestioni sino ad oggi effettuate dalle società d'ambito per essere gestite dalle nuove Società per la Regolamentazione del Servizio

di Gestione dei Rifiuti (S.R.R.);

che, il Comune di Fiumefreddo di Sicilia stato inserito nel nuovo Bacino d'ambito ottimale comprendente i comuni di Acireale, Adrano, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Piedimonte Etneo, Randazzo, Riposto, Santa Venerina,;

che, in data 23.10.2012 è stata costituita la Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (S.R.R) – Catania Provincia Nord, avente come comune capofila il Comune di Acireale e comprendente i Comuni di cui al precedente capoverso;

che, l'art. 19, comma 2 bis della legge regionale n. 9/2010 e s.m.i. prevede che "...le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società d'ambito di compiere ogni atto di gestione...";

che, l'art. 19, comma 12, della legge regionale n. 9/2010 e s.m.i., prevede "Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite";

che, pertanto, in data 30.09.2013 cessano improrogabilmente le gestioni attuali da parte delle società d'ambito;

tenuto conto delle linee guida per la redazione dei piani di intervento in attuazione dell'art. 5 co. 2 ter della L.R. 9/2010 e s.m.i. nelle more della redazione dei piani d'ambito, approntate dall'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità in data 19.09.2013, e trasmesse al Comune di Fiumefreddo di Sicilia con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 20.09.2013 al n. 18917;

che, nelle more della adozione dell'ARO da parte del Comune di Fiumefreddo di Sicilia e della sua approvazione da parte degli organismi regionali a ciò deputati, occorre provvedere alla prosecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani senza soluzione di continuità, onde prevenire le conseguenze igienico sanitarie sottese ad una eventuale interruzione;

che, a tal riguardo il Presidente della Regione ha adottato l' Ordinanza n. 8 del 27 settembre 2013,

emessa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006, stante "...l'urgente ed imprescindibile necessità di garantire ...la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento sostitutivo sia relativamente alla gestione transitoria che relativamente alla urgente definizione delle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010";

che, in data 30.09.2013 si è tenuto un C.d.A. della S.R.R., allargato ai Comuni soci, presieduto dal Sindaco del Comune di Acireale - in qualità di presidente -, ed è stato illustrato il contenuto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia sopra citata, e concordemente è stato ritenuto necessario proseguire nell'attività intrapresa per addivenire al più presto possibile alla gestione integrata del servizio - giusta normativa sopra citata - e comunque entro il 15 gennaio 2014, termine finale indicato nella Ordinanza Presidenziale: del che è stata data comunicazione a tutti i Comuni soci con nota trasmessa a mezzo pec in data 30.09.2013 prot. 19527;

Ciò premesso, considerato:

che, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Fiumefreddo di Sicilia è stato eseguito sino alla data odierna dalla ditta Caruter srl, con sede in Brolo (ME) via Trento n. 159, la quale possiede risorse umane e materiale nonché conoscenza del territorio, che possa consentire di garantire senza soluzione di continuità il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune Fiumefreddo di Sicilia;

che, si necessita attuare ogni possibile provvedimento, contingibile e di indifferibile urgenza, al fine di evitare le condizioni di criticità sanitaria conseguenti ad una interruzione del servizio;

Ritenuto per tutte le superiori motivazioni di emettere provvedimenti contingibili ed urgenti, finalizzati a garantire la prosecuzione del svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti senza soluzione di continuità per eliminare le gravose problematiche su esposte;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06, dal Responsabile del Servizio Ecologia;

RILEVATA la propria competenza;

Visto l'articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale in materia di competenza del Sindaco;

Visto l'art. 69 dell'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 191 del D.lgs. 152/2006;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 8 del 27.09.2013 emanata ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006;

ORDINA

alla Ditta Caruter srl con sede in Brolo, iscritta alla Camera di Commercio di Messina al n. 143014 del 06.12.21991, partita iva 01737790830, di effettuare – in prosecuzione - il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia alle medesime condizioni e termini di cui al contratto di appalto stipulato dalla Società d'Ambito ATO Joniambiente CT 1 per la parte afferente il territorio di Fiumefreddo di Sicilia, per il periodo dal 01.10.2013 al 15.01.2014.

Di dare atto che il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, in caso di inadempienza contrattuale, di modifiche legislative e/o di successive direttive da parte della Regione Sicilia, si riserva di adottare diversi provvedimenti a tutela dell'Ente.

Di dare atto che nell'ipotesi in cui l'approvazione dell'ARO dal parte della Regione Sicilia e la conseguente aggiudicazione del nuovo appalto avvengano prima del 15.01.2014, cessano parimenti gli effetti della presente ordinanza.

Di dare atto che il costo complessivo del servizio mensile è parametrato a quello sino ad oggi reso dalla Società d'Ambito al Comune di Fiumefreddo di Sicilia, a cui vanno detratti i costi di gestione ATO, nonché ogni altro costo che esula dalla esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. e compatibilmente dalla gestione integrata.

Di demandare al Responsabile del 5° Servizio Area SS.DD. Ecologia Cimitero, ogni determinazione gestionale conseguenziale alla presente Ordinanza.

Di demandare al Responsabile del 5° Servizio ed al Comandante della Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto.

Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o dalla scadenza della pubblicazione o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della regione, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla scadenza della

pubblicazione.


Di disporre che la presente ordinanza venga notificata:
alla ditta Caruter s.r.l. anche mediante fax;

Di disporre la pubblicazione della presente all'albo pretorio on line.

Si invia per quanto di competenza: alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Presidente della Regione Sicilia, all'Assessorato Regionale per l'Energia-Dipartimento per le acque e i Rifiuti, all'Autorità d'Ambito Joniambiente S.p.A. ATO CT 1 in liquidazione, alla SRR Catania Provincia Nord.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Il responsabile del 5° Servizio: parere tecnico favorevole



Dalla residenza municipale li 30-9-2023

IL SINDACO
